



Ministero dell'Istruzione  
Istituto Comprensivo Statale "G. A. BOSSI"  
Via Dante 5 - 21052 Busto Arsizio (VA)  
C.F. 81009590126  
Tel. 0331/630301  
Sito web: [www.icbossibusto.edu.it](http://www.icbossibusto.edu.it)  
E-MAIL : [vaic856009@icbossibusto.edu.it](mailto:vaic856009@icbossibusto.edu.it)  
pec: [VAIC856009@pec.istruzione.it](mailto:VAIC856009@pec.istruzione.it)

Circolare n. 90

Busto Arsizio 15/11/2022

**Oggetto:** valutazione dei rischi - D.lgs. 81/2008 - tutela delle studentesse e lavoratrici in età fertile

Si comunica che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 11, 2° comma del D.Lgs. n. 151 del 26/3/2001 - (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) presso le bacheche "Sicurezza" dei plessi e sul sito dell'istituto nella sezione "Sicurezza" è affisso/pubblicato un **estratto del Documento di Valutazione dei Rischi** comprensivo del Capitolo relativo alla TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI. Il personale è sollecitato a prenderne visione.

Qualora i risultati della valutazione dei **rischi lavorativi** rivelino un rischio per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, il datore di lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata.

Tali misure possono comportare che la lavoratrice:

- a) sia addetta ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto oppure modifica delle condizioni di lavoro o del posto di lavoro prevedendo, ad es., l'esenzione dall'uso di particolari macchine o attrezzature, mettendo a disposizione un sedile per alternare stazione eretta a seduta, ecc.
- b) venga, altresì, spostata ad altre mansioni nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna.
- c) sia adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale.
- d) dove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro, in applicazione delle norme, dispone l'interdizione dal lavoro durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio

dandone contestuale informazione scritta al Servizio Ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio.

Si comunica altresì che in riferimento a quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 151/2001 il personale di sesso femminile in stato di gravidanza è invitato a comunicare tempestivamente tale condizione al datore di lavoro . In assenza di tale comunicazione non sarà possibile predisporre le idonee misure di sicurezza a tutela del feto e della lavoratrice.


\*\*\*\*\*

Si ricorda che la maternità anticipata **per gravidanza a rischio** è prevista nei casi di gravi complicazioni della gestazione o persistenti forme morbose; in questo caso non si tratta di rischi lavorativi, ed è la lavoratrice stessa ad inoltrare apposita domanda all'ATS allegando il certificato medico di gravidanza da cui emergono le sue condizioni di salute.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Cristina Parisini  
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93*

## Percorso per la valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di tutela



## **STRALCIO DEL D.LGS. 151/2001**

### *Art. 6.*

*1. Il presente Capo prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni vigenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 8.*

### *Art. 11.*

#### *Valutazione dei rischi*

*1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.*

*2. L'obbligo di informazione stabilito dall'articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.*

## **PRINCIPALI FONTI DI RISCHIO**

### **Personale Docente**

- Traumatismi
- Posture incongrue e stazione eretta prolungata
- Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
- Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)
- Rischio chimico e/o biologico connesso all'uso di particolari laboratori.

### **Collaboratori scolastici**

- Traumatismi
- Movimentazione manuale dei carichi
- Posture incongrue e stazione eretta prolungata
- Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
- Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)
- Rischio chimico e biologico connesso alle attività di pulizia.
- Lavori su scale (lavori in altezza)

## **Personale di appoggio**

- Traumatismi
- Movimentazione manuale dei carichi (ausilio alunni non autosufficienti)
- Stretto contatto e igiene personale degli studenti anche disabili (rischio biologico)

## **Impiegate**

- Posture incongrue per uso VDT
- Movimentazione manuale dei carichi (archiviazione pratiche)
- Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)

## **Studentesse in età fertile**

- Traumatismi
- Rischio biologico da valutare (assenza di immunizzazione per virus rosolia; periodi di epidemia; ecc.)
- Posture incongrue e stazione eretta prolungata
- Rischio chimico e/o biologico connesso all'uso di particolari laboratori.

## **Nota relativa al pendolarismo**

Il viaggio tra il luogo di lavoro e l'abituale residenza non viene contemplato dalla legislazione italiana, ma viene comunque citato come fattore di rischio nelle Linee Diretrici UE.

Infatti alla voce "spostamenti all'interno o all'esterno del luogo di lavoro" troviamo la seguente descrizione:

"Gli spostamenti durante il lavoro e da e verso il luogo di lavoro possono essere problematici per le donne gestanti e comportare rischi, tra cui fatica, vibrazioni, stress, posture statiche, disagi e infortuni. Tali rischi possono avere effetti significativi sulla salute delle lavoratrici gestanti e puerpere".

Tuttavia il 25 febbraio 2015 è stato emanato un Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che chiarisce che "...il provvedimento di astensione ex art. 17, comma 2, lett. b), possa

essere emanato solo in presenza di rischi legati all'ambiente di lavoro o alle mansioni, ovvero agli spostamenti soltanto qualora essi siano intrinsecamente connaturati al tipo di lavoro svolto, così da essere necessari durante l'orario di lavoro”.

Lo stesso Interpello afferma che “...qualora la lavoratrice gestante non sia in condizioni di sopportare il disagio dello spostamento quotidiano da casa alla sede di lavoro e viceversa, la stessa potrà richiedere un provvedimento di astensione anticipata per gravidanza a rischio alla competente ASL ai sensi della lettera a) del comma 2) del novellato articolo 17...”

Spetterà al personale medico, eventualmente sentito il medico competente, la valutazione di merito.